

della Sanità) viene considerato un indicatore più idoneo a valutare il rischio sanitario connesso all'esposizione della popolazione al particolato in aria ambiente.

Per il PM_{2,5} è previsto un approccio a fasi: un valore-obiettivo al 2010 (25µg/m³), un valore-limite al 2015 (25µg/m³) e un valore limite indicativo al 2020 (20µg/m³). Il valore indicativo dovrà essere rivisto dalla Commissione (ed eventualmente confermato) nel 2013.

Rispetto alla normativa attuale la nuova Direttiva introduce anche 2 elementi di flessibilità che consentiranno agli Stati membri di superare le notevoli criticità incontrate nell'attuazione delle norme vigenti, facilitandoli nel rispetto degli obblighi.

È infatti prevista la possibilità per gli Stati membri di designare zone in cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante sia imputabile a fonti naturali. In questi casi, lo Stato membro sarà esentato, per tale zona, dal rispetto dei limiti imposti nella Direttiva.

Infine è prevista la concessione da parte della Commissione di una proroga temporale per il raggiungimento dei limiti di alcuni inquinanti (biossido di azoto, benzene, PM₁₀) in determinate condizioni. Al fine della concessione di tali proroghe, è comunque fondamentale che lo Stato membro predisponga un adeguato piano d'azione che dimostri che i limiti saranno raggiunti entro il nuovo termine fissato. Nel Piano d'Azione lo Stato membro dovrà anche dimostrare la sua corretta attuazione della normativa ambientale comunitaria pertinente.

L'Italia ha supportato l'adozione di una Direttiva ambiziosa in particolare per quanto concerne i limiti per il PM_{2,5} al fine di tutelare adeguatamente la salute dei cittadini ma sostenendo, nel contempo, un appropriato margine di tempo per consentire agli Stati membri di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE

Nel settembre 2006, la Commissione ha presentato una proposta di strategia tematica per la protezione del suolo accompagnata da una proposta di direttiva. Obiettivo della direttiva è assicurare una protezione ed un uso sostenibile del suolo, prevenirne il degrado, preservarne le funzioni e bonificare i suoli contaminati.⁴

⁴ La direttiva prevede:

- l'istituzione di un quadro comune per la difesa del suolo;
- l'obbligo di individuare, descrivere e valutare l'impatto di alcune politiche settoriali sui processi di degrado del suolo al fine di tutelarne le funzioni;
- l'obbligo per i proprietari di terreni di adottare misure di precauzione nei casi in cui si possa presumere che l'utilizzo che fanno del suolo possa ostacolare in maniera rilevante le funzioni svolte dal suolo;
- un approccio al fenomeno dell'impermeabilizzazione del suolo volto a garantire un utilizzo più razionale del terreno e a mantenere il maggior numero possibile di funzioni del suolo;
- l'individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione di materia organica, salinizzazione, compattazione e smottamenti, e l'istituzione di programmi nazionali di misure;
- l'istituzione di un inventario dei siti contaminati e di un meccanismo di finanziamento per la bonifica dei siti "orfani", la preparazione di un rapporto sullo stato del suolo e la formulazione di una strategia nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati.

La discussione sulla direttiva ha incontrato notevoli difficoltà vista l'opposizione di alcuni Stati Membri che hanno sostenuto che numerose disposizioni della direttiva sarebbero in chiara violazione del principio di sussidiarietà e che costi richiesti dalla identificazione e definizione del rischio dei siti contaminati e dalla loro bonifica sarebbero elevatissimi.

L'Italia, che è uno dei pochi Stati Membri a possedere una legislazione in materia di contaminazione dei suoli, ha sempre sostenuto la proposta di direttiva contribuendo al lavoro di gruppo al fine di raggiungere un testo di compromesso ed un accordo politico sulla proposta .

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

L'attuale quadro legislativo comunitario sui pesticidi è incentrato prevalentemente sull'immissione in commercio e sulla fine del ciclo di vita di questi prodotti, trascurando l'aspetto legato al loro utilizzo. Al fine di colmare tale lacuna, la Commissione europea ha adottato il 12 luglio 2006 una Strategia Tematica "per l'uso sostenibile dei pesticidi" contenente misure volte a ridurre l'impatto di queste sostanze sulla salute umana e sull'ambiente garantendo, al tempo stesso, un'adeguata protezione delle colture.

Contestualmente alla Strategia Tematica, al fine di darne attuazione, la Commissione europea ha presentato la Proposta di Direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.⁵

L'Italia ha sostenuto la proposta di direttiva ed ha contribuito a renderla più incisiva. In particolare, ha insistito sulla necessità di garantire, attraverso l'attuazione dei PAN, lo sviluppo e l'introduzione di tecniche e misure alternative al fine di ridurre la dipendenza dall'uso di pesticidi. Per quel che riguarda i controlli da effettuare alle apparecchiature, ha chiesto di fissare una tempistica precisa ed ha sostenuto di estendere l'ispezione alle apparecchiature manuali, che seppur utilizzano bassi quantitativi di prodotto sono impiegate su larga scala.

Inoltre, ha sostenuto fermamente il divieto dell'irrorazione aerea come pratica abituale, chiedendo di prevedere il rilascio di alcune deroghe specifiche, sotto determinate condizioni, da valutare caso per caso in cui tale pratica sia l'unica praticabile. Per quel che riguarda i criteri dell'IPM, ha ribadito la necessità che le alternative non chimiche siano ambientalmente

⁵ I principali elementi della proposta di direttiva riguardano:

- l'Istituzione di piani d'azione nazionali (PAN) da parte degli Stati membri: tali piani dovranno fissare obiettivi individuali per ridurre i pericoli, i rischi e la dipendenza dalla lotta chimica a fini di fitoprotezione;
- la creazione di un sistema di formazione per tutti gli utilizzatori professionali dei pesticidi, in modo da garantire che tutti coloro che utilizzano regolarmente i pesticidi siano pienamente consapevoli dei rischi connessi a tale uso;
- l'istituzione da parte degli Stati membri di un sistema di ispezione tecnica e manutenzione periodiche delle attrezzature di applicazione dei pesticidi in uso;
- il divieto di irrorazione aerea, seppure con qualche deroga. L'irrorazione aerea deve essere vietata perché può avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, dovuti sostanzialmente alla dispersione dei prodotti irrorati;
- la definizione da parte degli Stati membri delle condizioni essenziali per mettere in atto la gestione integrata delle specie nocive (IPM). Per il 2014 dovranno essere elaborate e rese obbligatorie norme generali IPM; per colture particolari saranno anche predisposte norme specifiche facoltative a livello comunitario. L'applicazione di norme generiche per la gestione integrata (o contenimento integrato) delle specie nocive (IPM) da parte di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare un utilizzo maggiormente mirato di tutte le misure disponibili di lotta ai parassiti, compresi i pesticidi, contribuendo così a ridurre ulteriormente i rischi per la salute umana e per l'ambiente.

sostenibili al fine di evitare l'utilizzo di OGM quale pratica utile per la riduzione del consumo dei pesticidi.

E' previsto il raggiungimento dell'accordo politico del Consiglio entro la fine dell'anno.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino)

Nel novembre 2005, la Commissione ha presentato una proposta di strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino accompagnata da una proposta di direttiva.

La direttiva istituisce un quadro destinato alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, impedendone il degrado, e al ripristino nelle zone in cui abbia subito danni. A tal fine, gli Stati membri devono elaborare, nell'ambito delle regioni marine identificate e in collaborazione con gli Stati membri e gli Stati terzi presenti all'interno delle suddette regioni, le proprie strategie per il raggiungimento entro il 2020 di un buono stato ecologico nelle acque marine di cui sono responsabili. Di particolare rilievo è l'introduzione di un impegno ad adottare misure di protezione spaziale, inclusa una rete di aree marine protette.

Le acque marine europee sono divise in tre regioni (Mar Baltico, Oceano Atlantico nord-orientale e Mar Mediterraneo) che rappresentano le aree nelle quali gli Stati Membri potranno cooperare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dopo una lunga negoziazione, la direttiva è stata adottata definitivamente a dicembre.

L'Italia ha ritenuto il testo non soddisfacente in quanto non sufficientemente ambizioso per consentire di conseguire adeguatamente gli obiettivi prefissati e, in questo senso, ha espresso la propria astensione. In particolare, si è ritenuta ingiustificata la previsione contenuta nella direttiva che consente agli Stati membri di non adottare misure volte al raggiungimento degli obiettivi qualora i costi siano ritenuti sproporzionati rispetto al rischio per l'ambiente marino.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

La proposta di regolamento prevede il divieto di esportazione del mercurio metallico da parte della Comunità europea entro luglio del 2011 e mira ad assicurare che le eccedenze di mercurio che provengano da alcuni settori particolari (conversione degli impianti per la produzione di cloro e soda, purificazione del gas naturale e operazioni di estrazione e lavorazione dei metalli non ferrosi) siano stoccate, in quanto rifiuti in maniera sicura al fine di evitare che vengano immesse nell'ambiente nuovamente.

Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE

La proposta, che mira a rafforzare la politica di protezione delle acque superficie comunitarie, stabilisce due tipi di standard di qualità ambientale relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie, e di altre sostanze, nelle acque:

- ✓ concentrazioni medie annue (AA), per la tutela da effetti cronici e a lungo termine;
- ✓ concentrazioni massime ammissibili (MAC) per la protezione da effetti a breve termine.

Gli standard sono differenziati per le acque interne di superficie (fiumi e laghi) e altre acque di superficie (di transizione, costiere e territoriali).

Inoltre, per alcune sostanze (esaclorobenzene, metilmercurio ed esaclorocicloesano) sono previsti anche standard di qualità nel biota (organismi viventi), date le loro caratteristiche specifiche.

Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico in relazione alla proposta di direttiva. L'Italia si è espressa positivamente sul compromesso raggiunto che garantisce un reale e corretto controllo dell'inquinamento chimico, ma ha espresso le proprie preoccupazioni in relazione alla derivazione di alcuni degli standard di qualità previsti in allegato, per i quali non sarebbero stati applicati i criteri tossicologici ed ecotossicologici stabiliti dalla Direttiva Quadro Acque.

8. LA POLITICA FISCALE

Fiscalità indiretta

Fase ascendente

Nel corso del 2007 sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, in materia di fiscalità indiretta - imposta sul valore aggiunto, la decisione della Commissione europea che autorizza l'Italia ad applicare l'aliquota IVA ridotta (10%) alla fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di irrigazione (decisione n. 2007/313/CE del 30 aprile 2007) e la decisione del Consiglio UE che autorizza l'Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell'IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati per fini professionali (decisione 2007/441/CE del 18 giugno 2007).

Le principali tematiche e proposte normative discusse nel 2007 in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione europea in tema fiscalità indiretta sono le seguenti:

Pacchetto IVA (Consiglio UE)

A seguito di una lunga discussione in sede di gruppo Questioni Fiscali nel corso del 2007, il Consiglio Ecofin del 4 dicembre u.s. ha raggiunto l'accordo politico sul c.d. "Pacchetto IVA" (mini sportello unico; luogo di tassazione dei servizi; riforma ottava direttiva) che prevede:

- ✓ a partire dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi B2B (business to business) saranno tassate nello luogo del destinatario, mentre a partire dal 1° gennaio 2015 le prestazioni B2C (business to consumer) di servizi elettronici, di telecomunicazione, radio, TV saranno tassate nel luogo del consumatore finale, insieme ad un meccanismo di ripartizione del gettito tra Stati membri per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018.
- ✓ a partire dal 1° gennaio 2015, sarà attivato un "mini"-sportello unico per le prestazioni B2C di servizi elettronici, di TLC, radio e TV effettuate in Stati membri diversi da quello di stabilimento del soggetto passivo, attraverso cui gli operatori economici potranno effettuare per via elettronica dichiarazioni e versamenti IVA a partire dallo Stato membro in cui sono stabiliti;
- ✓ l'estensione dello schema speciale attualmente in vigore per la tassazione dei servizi elettronici prestati da imprese non europee (in scadenza al 31 dicembre 2008), che sarà poi a regime assorbito dal "mini"-sportello unico;
- ✓ la revisione del Regolamento 1798/2003 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA, necessaria per garantire l'efficace funzionamento delle nuove regole contenute nel pacchetto.
- ✓ procedura semplificata per i rimborsi dell'IVA ai soggetti non residenti.

Aliquote IVA ridotte (Consiglio UE)

La Commissione ha presentato il 5 luglio 2007⁶ al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'impatto nel mercato interno delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, evidenziando in particolare la necessità di una maggiore semplificazione e razionalizzazione dell'attuale sistema delle aliquote IVA ridotte insieme alla possibilità di accordare maggiore flessibilità agli Stati membri per alcuni settori non esposti alla concorrenza. La Commissione suggerisce inoltre una struttura a 3 aliquote inclusa quella ordinaria, con un'aliquota superridotta (0-5%) per i beni e i servizi di prima necessità, come i prodotti alimentari ed una ridotta (10-12%) per altri beni e servizi meritori (es., nel settore della cultura dell'istruzione, dei trasporti pubblici, dell'occupazione, dell'energia e dell'ambiente, ecc.).

Le discussioni tecniche si sono concentrate sui principi generali ed i criteri da seguire nel decidere un futuro sistema di aliquote IVA, anche in considerazione delle scelte politiche operate dagli Stati membri e delle finalità sociali, economiche e ambientali perseguite. Un primo dibattito di orientamento si è tenuto al Consiglio ECOFIN del 13 novembre durante il quale sono emerse posizioni diverse sull'approccio da seguire per il prosieguo della discussione. Il Consiglio Ecofin del 4 dicembre ha incaricato il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) di preparare la discussione politica sul futuro assetto delle aliquote IVA ridotte e preso atto dell'impegno della Commissione nel presentare una proposta di direttiva nel corso del 2008 limitata ad alcuni settori (servizi prestati localmente e servizi di ristorazione). L'Italia, anche con il sostegno della Svezia e dei Paesi Bassi, ha sottolineato l'urgenza di garantire, in termini di aliquote IVA applicabili, lo stesso trattamento alle pubblicazioni editoriali "on line" (attualmente ad aliquota ordinaria) rispetto a quelle su supporto cartaceo tassate ad aliquota ridotta.

Tassazione autoveicoli (Consiglio UE)

La proposta di direttiva elaborata dalla Commissione nel luglio 2005 (COM(2005)261) è stata esaminata dal Gruppo Questioni fiscali del Consiglio UE durante la Presidenza tedesca e portoghese e discussa per la prima volta al Consiglio ECOFIN del 13 novembre 2007. Essa prevede, in particolare, la differenziazione delle tasse di immatricolazione e di circolazione in base alle emissioni di CO₂ e la creazione di un meccanismo di rimborso per impedire la doppia tassazione in caso di trasferimento a titolo permanente dell'autovettura in un altro Stato membro. Alcuni Stati membri hanno condiviso un approccio flessibile per quanto riguarda la differenziazione della tassazione in base alle emissioni di CO₂, che si limiterebbe ad imporre l'obbligo di differenziare le tasse relative alle autovetture, in misura totale o parziale, in base a uno o più elementi connessi a tali emissioni (grammi di biossido di carbonio emessi, consumo del carburante o altri elementi). In particolare, l'Italia sulla base delle indicazioni espresse anche da alcuni rappresentanti dell'Industria Automobilistica nazionale, ha sostenuto una posizione favorevole ad una differenziazione delle tassazione basata anche su altre emissioni

⁶ COM (2007)380 5.07.07

inquinanti, come peraltro già implementata con la legge finanziaria 2007. Altri Stati membri hanno manifestato una posizione contraria allo strumento della direttiva che fissi un vincolo di uniformità di trattamento in materia di tassazione delle autovetture. In sede di Consiglio ECOFIN non si è delineata una convergenza di orientamenti politici tale da far progredire le discussioni tecniche sulla proposta in sede di gruppo Questioni fiscali.

Gasolio commerciale (Consiglio UE)

Il 13 marzo 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio COM (2007) 52 def., recante modifica della direttiva 2003/96/CE, per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburanti per motori. Nella presentazione del 16 aprile al Gruppo Questioni Fiscali, la Commissione ha evidenziato le seguenti esigenze: riavvicinare le aliquote di accisa onde evitare distorsioni della concorrenza; mantenere la possibilità di differenziare l'aliquota di accisa applicabile al gasolio commerciale rispetto all'aliquota applicabile al gasolio ad uso civile (c.d. decoupling); perseguire obiettivi ambientali, attraverso il progressivo aumento delle aliquote minime comunitarie. In tale sede, la delegazione italiana ha evidenziato tre problemi: 1) l'ambito oggettivo della proposta non comprende i veicoli con portata tra le 3,5 e le 7,5 tonnellate, non essendo coerente con la direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006, c.d. direttiva eurovignette; 2) la sussistenza del divieto di cumulo tra pedaggi e diritti d'utenza stradale (road user charges); 3) riserva su una regolamentazione comunitaria del sistema di rimborso.

Modifiche tecniche alla direttiva 112/2006/CE

La Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2007)677) al fine di apportare alcune modifiche tecniche in tema di tassazione del gas e dell'elettricità, nonché modifiche relative alla non imponibilità delle c.d. imprese comuni istituite nell'ambito della politica della ricerca comunitaria e al diritto a detrazione degli immobili per tener conto delle conseguenze di alcune sentenze comunitarie. La proposta è stata presentata in un prima riunione al Consiglio nel mese di dicembre riscontrando opinioni divergenti degli Stati membri sul tema della detrazione e opposizione di alcuni Stati membri in merito alla specifica disposizione relativa alla non imponibilità delle imprese comuni. Le discussioni tecniche proseguiranno fin dai primi mesi del prossimo anno.

Tabacco lavorato

Ai sensi dell'articolo 4, delle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE del Consiglio, la Commissione è tenuta, ogni quattro anni, ad esaminare il buon funzionamento del mercato unico, del valore reale delle aliquote delle accise e degli obiettivi generali del Trattato. In questo contesto, nei primi mesi del 2007, la Commissione ha indetto una pubblica consultazione sulla struttura e sulle aliquote d'accisa applicabile alle sigarette ed agli altri

tabacchi lavorati proponendo una serie di quesiti a tutti i soggetti interessati (imprese di produzione e distribuzione del tabacco, amministrazioni pubbliche, organismi della sanità, organizzazioni non governative, ecc.) allo scopo di raccogliere opinioni utili per la formulazione di una possibile ipotesi di modifica delle attuali disposizioni sulle accise applicate ai tabacchi, che presumibilmente sarà formalizzata in una proposta di direttiva. Una particolare attenzione sarà certamente riservata alla politica sanitaria ed alla prevenzione del tabagismo sulla linea della Raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2002 e della Convenzione-quadro per la lotta antitabacco adottata dall'OMS nel 2003 ed entrata in vigore nel 2005. L'Italia ha inviato le proprie risposte istituzionali, con note del Ministero della Sanità, e della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la consultazione si è chiusa il 1° giugno 2007. Nell'ottobre 2007, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio COM (2007) 587 def., relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato. La proposta, c.d. "recast", rientra nell'ambito delle iniziative comunitarie per una "migliore legislazione", e mira ad incorporare in un unico testo normativo tutte le disposizioni comunitarie relative alla tassazione sul tabacco senza modifiche sostanziali al contenuto delle disposizioni attuali.

Gruppo esperti strategia antifrode (Commissione europea)

Il Consiglio Ecofin del 4 dicembre ha approvato delle Conclusioni sulla strategia comunitaria in materia di lotta alle frodi, in particolare in ambito IVA e chiesto alla Commissione di proseguire il lavoro avviato nel 2007 in cooperazione con gli Stati membri per riferire all'Ecofin nel corso del 2008. Le principali linee d'azione indicate in una recente comunicazione della Commissione, riguardano:

- ✓ il miglioramento della quantità e della qualità delle informazioni scambiate, senza creare oneri eccessivi per i contribuenti;
- ✓ la maggiore cooperazione per salvaguardare il gettito di altri Stati membri e contrastare frodi che coinvolgono soggetti passivi operanti in Stati membri diversi;
- ✓ un approccio comune per l'attribuzione dei numeri di partita IVA e la cancellazione degli operatori dai registri nazionali;
- ✓ il potenziamento della capacità degli Stati membri di effettivo recupero del mancato gettito a causa di frodi.

Si tratta, in sostanza, di valutare l'introduzione di meccanismi legislativi (quali la responsabilità solidale ai fini IVA del cessionario, il collegamento del diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cedente all'effettivo pagamento del corrispettivo al fornitore, l'estensione dell'ambito di applicazione della inversione contabile, reverse charge), che, variamente combinati tra loro, possono efficacemente contrastare le più diffuse pratiche fraudolente.

Il Consiglio inoltre ha chiesto alla Commissione di presentare al più presto i risultati della propria analisi relativa alle modifiche strutturali del sistema IVA per contrastare la frode (reverse charge generalizzato e tassazione delle forniture intra-comunitarie), onde consentire un dibattito in Consiglio nel primo trimestre del 2008. La Commissione è anche invitata a

proseguire i lavori sulle cd. "misure convenzionali", con l'obiettivo di riferire all'Ecofin durante la prima metà del 2008.

Tassazione servizi finanziari ed assicurativi (Commissione europea – WP1)

Fino al mese di luglio 2007 è proseguita la discussione in seno al Gruppo di Lavoro n. 1 sulla rivisitazione, a livello comunitario, della disciplina IVA dei servizi finanziari ed assicurativi, proposta dalla Commissione europea al fine di ammodernare e semplificare la normativa UE, risalente al 77, ed assicurare, così facendo, pari condizioni tra le imprese che operano all'interno del mercato UE ed una maggiore competitività degli operatori UE nell'interscambio con quelli extra UE.

A fine novembre 2007, la Commissione europea – alla luce anche degli esiti della consultazione pubblica e della valutazione d'impatto effettuate sul tema - ha approvato il progetto legislativo che si articola in:

- ✓ Una proposta di direttiva (COM(2007)746) che propone modifiche alla direttiva IVA rifusa per quanto attiene alle definizioni di servizi finanziari ed assicurativi (principali e correlati) esenti dall'IVA, oltre che modifiche dovute all'eventuale introduzione di veicoli a carattere transfrontaliero (opzione per la tassazione e raggruppamento autonomo di persone) quali strumenti volti a porre rimedio al problema dell'irrecuperabilità dell'IVA a monte per le imprese di settore.
- ✓ Una proposta di regolamento (COM(2007)747), da emanare ai sensi dell'art. 397 della direttiva citata, contenente norme, direttamente applicabili presso i vari SM, su talune misure applicative, oltre che tipologie specifiche, meramente esemplificative, di prestazioni di servizi finanziari ed assicurativi.

La discussione al Consiglio sul progetto legislativo inizierà nei primi mesi del 2008.

Tassazione dei voucher (Commissione europea – WP1)

Sempre in seno al Gruppo di Lavoro n. 1, è proseguita anche la discussione sul trattamento ai fini IVA dei voucher (o buoni di pagamento). In occasione dell'ultimo incontro del G.L. (Bruxelles, 29 novembre 2007), la Commissione ha presentato, per l'esame, un progetto legislativo che ricalca, in linea di massima, l'approccio seguito dall'Esecutivo comunitario nell'ambito della proposta legislativa sui servizi finanziari ed assicurativi, ovvero una bozza di direttiva che modificherebbe talune specifiche disposizioni della Sesta direttiva IVA (sotto il profilo, ad esempio, del luogo e del momento dell'imposizione), seguita da una bozza di regolamento contenente, ai sensi dell'art. 397 della direttiva citata, più dettagliate misure di attuazione della direttiva medesima. In occasione di tale incontro, l'Esecutivo comunitario ha posto al tavolo della discussione anche il problema della doppia imposizione ai fini IVA che si determina in situazioni specifiche.

Entrambe le tematiche saranno ulteriormente approfondite in occasione dei futuri incontri del Gruppo di Lavoro a Bruxelles.

Bevande alcoliche - piccole e medie imprese del settore (Commissione europea – Project Group)

Nel corso del 2007 la delegazione italiana ha partecipato ad un Gruppo ristretto di esperti nell'ambito del Programma Fiscalis della Commissione europea – DG Fiscalità ed unione doganale insieme ad altri esperti provenienti da Francia, Regno Unito, Danimarca, Portogallo, Polonia, Estonia, Bulgaria, Lussemburgo, Ungheria, Repubblica Ceca, con lo scopo di studiare ed elaborare una prima bozza di proposta di revisione della Direttiva 92/83 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche nel senso di rendere più agevole per gli Stati Membri la previsione di riduzioni dell'accisa per le piccole e medie imprese produttrici di alcool e di bevande alcoliche diverse dalla birra e dall'alcole.

Il Project Group in questione si è incontrato nell'arco dell'anno tre volte ed ha predisposto, oltre a numerosi documenti di lavoro contenenti indicazioni circa il sistema ed il mercato delle bevande alcoliche negli Stati Membri partecipanti, la documentazione necessaria per la realizzazione di un Seminario Fiscalis sull'argomento previsto per la seconda metà dell'aprile 2008 in Polonia.

Fiscalità ambientale

Nel corso dell'anno 2007 la Commissione europea ha posto l'accento sulla necessità di utilizzare lo strumento fiscale anche per perseguire obiettivi di miglioramento ambientale.

Il 19 e 20 marzo 2007 la Commissione europea ha organizzato, nell'ambito del "Tax Forum 2007", un incontro sul tema "Tassazione e sviluppo sostenibile".

Nel giugno 2007, inoltre, si è riunito sempre sul tema il Gruppo di lavoro n. 2 della Commissione, in seno al quale sono stati discussi i contenuti del Libro Verde "sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi", COM (2007) 140, del 28 marzo 2007, in cui la delegazione italiana ha introdotto, ottenendo un certo seguito tra le delegazioni degli altri Stati Membri, il problema della necessità di un maggior coordinamento tra le disposizioni contenute nella Direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e gli orientamenti e le disposizioni inerenti la materia degli aiuti di Stato, che spesso appaiono in contraddizione tra loro e dunque non permettono un'agevole individuazione dei parametri di legittimità delle misure di agevolazione fiscale per i prodotti disciplinati dalla Direttiva sulla tassazione dell'energia.

Si riportano di seguito i principali elementi relativi alla situazione del contenzioso e al regime di deroghe nel 2007.

Fase pre-contenziosa e contenzioso comunitario

Causa T – 60/2006 – ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione europea 2006/323/CE concernente la richiesta d'informazioni C80/2001 – relativamente all'esenzione dell'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina.

Con la sentenza del 12 dicembre 2007 il Tribunale di prima istanza ha annullato la decisione della Commissione.

Procedura d'infrazione n. 1999/4441 e n. 2007/4177 - Modalità di restituzione della tassa di concessione governativa per l'iscrizione degli atti societari nel registro delle imprese – Articolo 11 della legge 448/1998).

A seguito della condanna ex art. 226 TCE dell'Italia con la sentenza della Corte di giustizia Ce del 11 maggio 2006 relativa alla causa C-197/03, è stato deciso di porre rimedio all'infrazione con l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007, convertito dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007. Tuttavia, la Commissione preso atto di tale modifica che l'ha portata a chiudere la PI n. 1999/4441, ha lamentato una presunta resistenza interna nell'erogazione dei rimborsi ed ha chiesto chiarimenti aprendo una nuova procedura d'infrazione n. 2007/4177 che risulterebbe in via di definizione.

Procedura d'infrazione n. 2003/2156 - Condono fiscale in materia d'IVA – ricorso per inadempimento ex art. 226 Trattato CE, Corte di Giustizia delle Comunità europee, Causa C-132/06 (Commissione c/Repubblica Italiana)

Il ricorso presentato dalla Commissione europea alla Corte di Giustizia il 7 marzo 2006 – causa C-132/06 è diretto ad accertare l'incompatibilità con il diritto comunitario della legislazione relativa al condono fiscale in materia d'IVA (legge 27 dicembre 2002 n. 289). Nel 2006 il Dipartimento per le Politiche Fiscali ha rappresentato gli elementi di difesa durante le fasi della procedura precontenziosa e in sede di ricorso e controreplica del governo italiano nella causa in oggetto. Nel giugno 2007 ulteriori osservazioni sono state presentate in merito alla domanda di informazioni della Corte di Giustizia, con la quale si è chiesto al governo italiano di fornire una serie di chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 della citata legge 27 dicembre 2002 n. 289. In data 12 settembre u.s. si è tenuta innanzi alla Corte di Giustizia l'udienza orale durante la quale l'Avvocatura Generale dello Stato è stata assistita da un rappresentante del Dipartimento per le Politiche Fiscali. Su invito della Corte la discussione si è concentrata sulla questione concernente la natura e la portata degli obblighi imposti agli Stati membri in forza degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva. Le Conclusioni dell'Avvocato Generale del 25 ottobre 2007, nel confermare le confutazioni della Commissione sulle misure del condono suggeriscono alla Corte di Giustizia di condannare la Repubblica italiana per violazioni del diritto comunitario. Qualora la successiva sentenza della Corte di Giustizia accogliesse tali conclusioni, potrebbero presentarsi dei problemi procedurali e di riscossione, legati all'adempimento del dispositivo della sentenza.

Procedura d'infrazione 2006/2227 - Condono bis - ricorso per inadempimento ex art. 226 Trattato CE, Corte di Giustizia delle Comunità europee, Causa C-174/07 (Commissione c/Repubblica Italiana).

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato relativo alla procedura d'infrazione 2006/2227 per incompatibilità con la direttiva IVA dell'art. 2, commi da 44 a 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che ha prorogato al periodo d'imposta 2002 la possibilità di beneficiare del condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. In seguito il 30 marzo 2007 la Commissione ha presentato ricorso in Corte di Giustizia nella causa C-174/07 formulando i medesimi argomenti presentati nella causa C-132/06. Il Dipartimento per le Politiche fiscali ha sostenuto per la risposta al parere motivato e al ricorso della Commissione rispettivamente in data 6 febbraio e 18 maggio 2007 che la legge sul condono non è in contrasto con la direttiva IVA in quanto interviene sull'area inerente il controllo dell'imposta e non sui requisiti caratterizzanti il tributo, operando nel margine di discrezionalità consentito dalla direttiva.

Procedura d'infrazione 2003/4648 – rimborso dell'IVA ai sensi delle direttive ottava e tredicesima ad un soggetto passivo non residente anche in presenza di un centro di attività stabile.

Conclusasi la fase pre-contenziosa della procedura in oggetto in senso sfavorevole all'Italia, la Commissione europea, in occasione della riunione del collegio dei Commissari UE (Bruxelles, 27 giugno 2007), ha deciso di avviare la fase contenziosa non ritenendo sufficienti le argomentazioni difensive italiane.

Procedura d'infrazione 2004/2172 - Limitazione del diritto a detrazione dell'IVA delle spese relative agli apparecchi di telefonia mobile.

Stante l'esito non positivo dei negoziati protrattisi per due anni con la Commissione Europea è stato previsto l'adeguamento al rilievo comunitario con apposita disposizione da approvare nell'ambito della legge finanziaria 2008.

Procedura d'infrazione 2004/2190 – Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti usati rigenerati.

Nel far seguito al parere motivato trasmesso a luglio dalla Commissione europea (ed al mancato accoglimento della richiesta di proroga dei termini per la replica), è proseguita, a livello interno, la discussione sulle misure da assumere nella direzione dell'adeguamento o della prosecuzione dell'attività difensiva. A tal riguardo, è stato, infine, concordato di sanare lo stato di infrazione con la abrogazione formale della normativa contestata avvalendosi del primo veicolo normativo utile.

Tuttavia, nell'intento di salvaguardare le finalità ambientali sottese all'attività di rigenerazione degli oli lubrificanti usati, rispondendo, al contempo, alle esigenze degli operatori del settore, è stato, inoltre, appositamente costituito un tavolo tecnico di discussione tra le Amministrazioni interessate alla tutela delle finalità descritte (in particolare, MATTM, MISE, DPF). In esito a ripetuti incontri tra settembre e dicembre 2007, è stata ravvisata l'opportunità di pervenire all'istituzione di un contributo ambientale a sostegno dell'attività di rigenerazione degli oli in esame. Sono stati predisposti i relativi schemi di norma con le valutazioni comunitarie di competenza.

Procedura d'infrazione n. 2006/2550 – regime IVA speciale per le agenzie di viaggio.

Con lettera del 21 marzo 2007 la Commissione europea ha notificato una messa in mora ex art. 226 nei confronti dell'Italia contestando l'applicazione estensiva del regime IVA speciale per le agenzie di viaggio previsto dalla direttiva 112/2006/CE. Precisamente la normativa italiana non limita esplicitamente l'applicazione del regime speciale ai servizi forniti direttamente al consumatore finale come indicato dalla direttiva, ma applica tale regime anche alle prestazioni rese tra due soggetti passivi (agenzie di viaggio). La Commissione conoscendo i problemi di applicazione della normativa comunitaria comuni a diversi Stati membri aveva presentato nel 2002 una proposta di direttiva per modificare tale regime speciale. A distanza di cinque anni tuttavia il Consiglio non è stato in grado di raggiungere un accordo in merito a tale proposta. La Commissione ha quindi ribadito nella messa in mora che le disposizioni della direttiva devono essere applicate nella loro forma attuale e in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Il Dipartimento per le Politiche fiscali ha sostenuto sulla base della giurisprudenza della Corte, che l'interpretazione della normativa comunitaria data dal diritto nazionale è dettata dalla specificità dell'attività delle agenzie di viaggio.

Procedura d'infrazione 2007/2271 – aliquota IVA ridotta animali non destinati all'alimentazione.

Con lettera del 17 ottobre 2007 la Commissione europea ha notificato una messa in mora ex art. 226 ritenendo che l'Italia applicando l'aliquota IVA ridotta alle cessioni, alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di taluni animali vivi, in particolare i cavalli, non destinati alla preparazione o produzione di alimenti per il consumo umano o animale, sia venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 96, 97, e 98 della direttiva 112/2006/CE in combinato disposto con l'allegato III della direttiva. Ai sensi della citata direttiva possono beneficiare di un'aliquota ridotta, tra l'altro, le cessioni aventi ad oggetto gli animali vivi destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari. La Commissione osservando che la normativa italiana per talune specie di animali non prevede l'espressa indicazione della destinazione all'alimentazione, conclude che ogni cessione avente per oggetto tali specie di animali vivi può essere assoggettata in Italia all'aliquota ridotta. Rispetto alle osservazioni della Commissione e per recepire i rilievi della stessa il Dipartimento ha proposto di intervenire soltanto sui numeri 1 e 7 della Tabella A, in quanto gli altri animali indicati ai numeri 2, 5 e 10bis sono normalmente e verosimilmente destinati alla preparazione di prodotti alimentari, come la stessa Commissione riconosce. Si fa presente in proposito che è stato presentato al testo del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 un emendamento che già apporta una modifica al n. 1 della tabella A parte III del DPR 633/72 nel senso auspicato, che potrebbe essere ulteriormente rettificato con un intervento anche al n. 7.

Procedura d'infrazione 2007/4250 – Esenzione dall'IVA di taluni servizi educativi.

Con lettera del 17 ottobre 2007 la Commissione europea ha notificato una messa in mora ex art. 226 con cui viene contestata la legittimità della disciplina italiana che prevede, in contrasto con l'art. 132, p. 1, lett. i), della direttiva IVA rifusa, un'applicazione differenziata del regime di esenzione dall'IVA per i servizi scolastici, suscettibile di violare il principio di neutralità fiscale e della parità di trattamento. In particolare, la censura comunitaria s'indirizza contro l'aprioristica esclusione dalla possibilità di accedere all'esenzione di determinati soggetti non abilitati ad ottenere la "presa d'atto", vale a dire, i soggetti "non comunitari", tra i quali vi sono, ai fini dell'ordinamento scolastico, anche i soggetti nazionali e comunitari controllati da soggetti extracomunitari.

Oggetto delle censure comunitarie non è una norma di rango primario o secondario, bensì l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate fornita con la Risoluzione n. 65/E del 17 marzo 2003 rispetto alla quale sussistono nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli che l'hanno determinata.

Deroghe direttiva iva 112/2006/ce

Con decisione del Consiglio decisione 2007/441/CE del 18 giugno 2007, in deroga all'art. 168 della direttiva 112/2006/CE, l'Italia è stata autorizzata a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell'IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati per fini professionali fino al 31 dicembre 2010. In deroga all'art. 26, par. 1, lett. a) della citata direttiva l'Italia è anche tenuta a non assimilare ad una prestazione di servizi a titolo oneroso l'uso ai fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell'impresa che sono oggetto di limitazione del diritto a detrazione.

Nel corso del 2007 è stata presentata alla Commissione europea una richiesta di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva IVA per applicare una misura di deroga all'art. 193 della medesima direttiva IVA, come indicato all'art. 1, comma 45 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). La deroga viene richiesta per consentire all'Italia di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) per le cessioni interne di apparecchi di telefonia mobile, personal computer e loro componenti e accessori, al fine di prevenire alcune tipologie di frode. La richiesta è in corso di valutazione da parte della Commissione europea.

In data 29 ottobre 2007 è stata ritirata la richiesta di deroga presentata il 13 settembre 2005 e intesa ad ottenere l'autorizzazione comunitaria ad applicare una limitazione al diritto a detrazione IVA per le spese relative agli apparecchi di telefonia mobile che avrebbe sanato la procedura di infrazione n. 2004/2172 (vedi supra). La decisione è conseguita ad infruttuose negoziazioni con la Commissione Europea protrattesi per due anni che hanno fatto ritenere opportuno un adeguamento della normativa interna.

In data 6 novembre 2007 è stata presentata alla Commissione europea una richiesta di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva IVA per poter applicare un regime facoltativo di franchigia ai soggetti passivi persone fisiche il cui volume d'affari non superi i 30.000 euro (anziché 5000 euro soglia prevista dalla direttiva). La proposta ha un effetto trascurabile sul bilancio ed è richiesta per esigenze di semplificazione della riscossione. La legge finanziaria 2008, prevede all'art. 1, commi da 96 a 117 un regime di franchigia per i contribuenti minimi e marginali non conforme alla direttiva 112/2006/CE senza un'espressa richiesta di preventiva autorizzazione comunitaria.

Deroghe direttiva 2003/96/ce (energy taxation)

Nel corso del 2007 è stata presentata presso le competenti istituzioni comunitarie una richiesta di deroga redatta ai sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE, in merito all'art. 18, par. 11 della medesima direttiva, in scadenza al 31 dicembre 2007, per applicare fino al 31 dicembre 2013, per la definizione di usi commerciali, un peso a pieno carico massimo ammissibile compreso tra le 3,5 tonnellate e le 7,499 tonnellate per il gasolio commerciale utilizzato come propellente. La misura consiste nel riconoscimento a favore degli esercenti l'attività di trasporto di merci su gomma del rimborso di una parte dell'accisa pagata sul gasolio complessivamente acquistato nel corso di un anno. Successivamente con nota D(2007) 16293 del 1° ottobre 2007, i servizi della Commissione chiedevano se in vista di una ridefinizione della nozione di gasolio commerciale nell'ambito della direttiva 2003/96/CE, le autorità italiane intendessero riconsiderare la richiesta e comunicare se mantenerla o meno, chiedendo nel caso affermativo di approfondire ulteriori aspetti tenendo conto del fatto che la procedura di cui all'articolo 19 prevede la coerenza tra la valutazione dal punto di vista fiscale e dell'aiuto di Stato. A detta nota, il 5 dicembre 2007, la delegazione italiana, dopo aver operato ogni azione in sede di Consiglio e Parlamento Europeo nell'ambito dei lavori di revisione della direttiva, ha confermato la richiesta di deroga fornendo inoltre ulteriori elementi di supporto alla domanda presentata nel settembre 2007, circa l'assenza di distorsione della concorrenza transfrontaliera.

Riduzione d'accisa zone svantaggiate

La direttiva 2003/96/CE, fino al 31 dicembre 2006, ex articolo 18 e Allegato II, punto 8, ha autorizzato l'Italia alla applicazione di una aliquota ridotta di accisa nelle zone montane e in altri territori svantaggiati sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento. A seguito della domanda di proroga presentata il 17 ottobre 2006, sono state presentate dalla delegazione italiana ai servizi della Commissione successive note di integrazione, il 5 dicembre 2006, il 12 febbraio, il 17 aprile ed il 7 giugno 2007, nell'ottica di chiarire ulteriormente gli aspetti relativi all'uso commerciale ed alla identificazione dei beneficiari, alla proporzionalità in Sardegna e nelle isole minori, in quanto territori non metanizzati e per dimostrare l'assenza di sovracompensazione dei maggiori costi di riscaldamento sostenuti in tali zone. Nell'agosto 2007, ad integrazione di quanto comunicato nei dossier informativi si è proceduto ad informare la Commissione che la fruizione della agevolazione interessa prevalentemente privati cittadini e che l'ammontare del beneficio goduto dalle imprese non supererà la c.d. "soglia de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore.

Oli usati

L'Italia, fino al 31 dicembre 2006, era autorizzata ad applicare un trattamento fiscale specifico sugli oli minerali derivati dalla rigenerazione degli oli lubrificanti usati, ai sensi della direttiva 2003/96/CE, articolo 18 e Allegato II, punto 8. Gli oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli lubrificanti usati, derivati da oli a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50% dell'aliquota di accisa normale. Beneficiari sono i soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione degli oli lubrificanti usati (quattro impianti in Italia) e detto trattamento fiscale è un elemento di stimolo per la rigenerazione di sostanze altamente inquinanti che contengono oli minerali. Successivamente alla presentazione della domanda di deroga presentata il 17 ottobre 2006, la DG Ambiente ha confermato una posizione critica considerando non coerente con la politica comunitaria ambientale l'agevolazione della attività di rigenerazione degli oli usati (argomenti che esulano dall'aspetto fiscale, essendo di competenza assorbente del Ministero dell'Ambiente). Ciò premesso si è comunque proceduto, con nota alle Autorità comunitarie nell'ottobre 2007, ad integrare le argomentazioni relative alla compatibilità della misura con le politiche in materia ambientale.

Gas di scarto

Fino al 31 dicembre 2006 l'Italia era autorizzata ad applicare ai sensi della direttiva 2003/96/CE, articolo 18 e Allegato II, punto 8, l'agevolazione fiscale per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come combustibili, norma applicata di fatto dal solo Comune di Sannazzaro de' Burgundi (PV), a fini di riscaldamento. Il 17 ottobre 2006 la delegazione italiana ha presentato alle Autorità comunitarie una domanda intesa a mantenere l'esenzione basata su "considerazioni politiche specifiche" ex articolo 19 della direttiva stessa, fornendo informazioni dettagliate sull'agevolazione. La Commissione con nota D(2007)16104 del 2 aprile 2007, ha chiesto ulteriori informazioni, alle quali si è risposto con nota del 13 giugno 2007, inviando elementi di chiarimento richiesti e indicare la compatibilità dell'agevolazione concessa con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a tutela dell'ambiente. Inoltre ulteriori informazioni sono state inviate alla Commissione il 20 novembre 2007, approfondendo gli elementi a dimostrazione della ragionevolezza del margine di profitto della raffineria ENI, che fornisce i residui gassosi in questione al vicino Comune di Sannazzaro de' Burgundi, per il riscaldamento di circa 2500 abitazioni, nell'ottica della minimizzazione degli sprechi e del recupero di energia, con notevoli ricadute positive in termini di salvaguardia ambientale.

Nel 2008 proseguiranno i lavori comunitari in materia di aliquote ridotte IVA, frode IVA, modifiche tecniche della direttiva 112/2006, gasolio commerciale, revisione della direttiva tabacchi. E' previsto l'inizio delle discussioni tecniche al Consiglio in materia di trattamento IVA dei servizi finanziari ed assicurativi e dovrebbero iniziare i lavori di revisione della direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione armonizzata dei prodotti energetici e dell'elettricità. Proseguiranno inoltre i lavori per la definizione delle procedure d'infrazione in corso e per prevenire l'apertura di nuove procedure, nonché il conseguimento delle autorizzazioni richieste in materia di deroghe fiscali e di aiuti di Stato.

La Slovenia, cui competerà la Presidenza di turno nel primo semestre del 2008, ha indicato tra le sue priorità fiscali la prosecuzione dei lavori sulle aliquote ridotte IVA e sulla frode fiscale, nonché l'inizio della discussione sul trattamento IVA dei servizi finanziari. Per quanto riguarda l'Ecofin, ottenuto l'accordo sul c.d. Pacchetto IVA (v. supra), è stata adottata la proposta della Commissione di proroga fino al 31 dicembre 2010 delle deroghe concernenti l'applicazione di aliquote IVA ridotte concesse ad alcuni Stati membri (Polonia, Cipro, Repubblica Ceca, Slovenia, Malta) all'atto dell'adesione all'Unione europea, in scadenza al 31 dicembre 2007.

Fiscalità diretta

Fase ascendente

Base imponibile comune consolidata (CCCTB)

Nel corso del 2007 la Commissione Europea, in materia di tassazione societaria, ha continuato a dare impulso all'avanzamento del progetto di una base imponibile comune consolidata (CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base).

Tale progetto - che si inserisce nel quadro comunitario di eliminazione degli ostacoli di natura fiscale per il funzionamento più omogeneo ed efficiente del Mercato Interno – mira a costituire una base imponibile comune in vista del miglioramento della competitività delle imprese europee che operano in ambito transfrontaliero.

In particolare i gruppi societari che opteranno per il regime fiscale in argomento potranno abbattere i costi amministrativi che attualmente sopportano per effetto della molteplicità delle discipline fiscali a loro applicabili. Inoltre, ulteriori benefici riguardano il riporto transfrontaliero delle perdite e l'eliminazione dei prezzi di trasferimento.

La prima parte del 2007 si è caratterizzata per l'approfondimento del tema della ripartizione della base imponibile attraverso un sottogruppo di lavoro che, avuto riguardo alla sua rilevanza, è stato presieduto dalla Commissione. Nel predetto arco temporale è stato altresì esaminata – in modo esaustivo – la disciplina del consolidamento della base imponibile comune con le discussioni tenutesi nel sottogruppo di lavoro presieduto dalla Danimarca.

La seconda parte dell'anno 2007 è stata invece caratterizzata dalla presentazione da parte della Commissione per la discussione con gli Stati membri di alcuni documenti “di sistema” che costituiscono il nucleo di sintesi dei lavori di approfondimento compiuti dal 2004 a partire dal quale verrà predisposta uno schema di disciplina in subiecta materia.

Al riguardo la Commissione ha fatto presente di essere intenzionata a presentare una proposta di direttiva entro l'autunno 2008, corrispondente al semestre di Presidenza del Consiglio della UE guidato dalla Francia.

Coordinamento dei sistemi di fiscalità diretta degli Stati membri nel Mercato Interno

Con alcune Comunicazioni emanate alla fine del 2006 la Commissione ha avviato talune iniziative di “coordinamento” delle discipline fiscali degli Stati membri considerate “asimmetriche” da parte di sentenze della Corte di giustizia CE ed il cui contenuto precettivo è frutto di una comune interpretazione da parte degli Stati membri.

Nel corso dei lavori del Consiglio che hanno visto la presentazione e la discussione delle Comunicazioni la posizione italiana è stata di sostegno alla proposta della Commissione Europea sia rispetto al metodo di lavoro proposto dall'Esecutivo comunitario che in ordine ai settori di fiscalità individuati per avviare il coordinamento quali la tassazione “in uscita” degli attivi produttivi d'impresa ed il riporto delle perdite transfrontaliere tra le società appartenenti allo stesso gruppo. E' recentissima (10 dicembre 2007) l'emanazione di una Comunicazione della Commissione che propugna il metodo di coordinamento in materia di normativa antiabuso. Per il 2008 è altresì prevista una comunicazione in materia di tassazione di redditi transfrontalieri nella forma della ritenuta.

Good Governance

Il tema della good governance, termine con il quale generalmente si intendono i principi di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale, è stato introdotto durante il meeting del WP IV del 6.2.2007 dalla Commissione Europea mediante l'aggiornamento sugli esiti dei contatti con Singapore, Hong Kong e Macao, finalizzati all'applicazione alle predette giurisdizioni di criteri equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

A seguito delle conclusioni del Consiglio del 23.10.2006, infatti, il Commissario Kovács aveva scritto alle rappresentanze diplomatiche di Singapore, Macao e Hong Kong per informarle circa l'intenzione della Commissione di avviare colloqui esplorativi in materia di tassazione dei redditi da risparmio. Sul punto, è pervenuta in data 21.9.2007 per il tramite della Rappresentanza Permanente la nota del 19.9.2007 con la quale il Commissario Kovács desiderava portare all'attenzione delle autorità politiche degli Stati membri il recente scambio di note intercorso con le autorità di Singapore, sia sul fronte dei negoziati con la UE in materia di tassazione del risparmio, sia per l'accordo di partenariato e cooperazione, il cui esito era legato all'opposizione da parte di Singapore all'inclusione, nell'accordo stesso, di clausole di “good governance” in materia fiscale.

La Commissione ha chiesto, nel corso dell'incontro del Gruppo Questioni Fiscali del 26.9.2007, e delle successive riunioni del 12.10.2007 e del 19.11.2007 un sostegno degli Stati membri al fine di affrontare in termini generali le problematiche emerse nei negoziati tenuti dall'Esecutivo comunitario in materia di partenariato. In tali sedi, peraltro, si è pervenuti alla formulazione di un'unica clausola standard valida per tutti gli accordi di partenariato conclusi dalla Comunità con i Paesi terzi. Il punto non è stato tuttavia incluso, dalla presidenza portoghese, nell'ultimo ECOFIN del periodo di riferimento.